

ESTRATTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

ART. 55 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti costituiscono norme imperative ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del codice civile.

ART. 55-BIS - FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura (Dirigente Scolastico), se ha competenza per l'irrogazione della sanzione, segnala i fatti e avvia il procedimento.

2. La contestazione degli addebiti deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto. Il dipendente è convocato per il contraddittorio a difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale con un preavviso di almeno 10 giorni.

3. Il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito.

ART. 55-QUATER - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di registrazione o altre modalità fraudolente;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni superiore a tre nell'arco di un biennio;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose nei confronti di colleghi o terzi.